

dopo i lavori della mietitura e la 1ª categoria nell'ottobre inoltrato, cioè dopo i lavori della vendemmia. Ciò in tempi normali. Quest'anno, però, sugli altri grandi interessi collettivi, deve prevalere il supremo interesse nazionale, la guerra, delle cui speciali esigenze il Governo è certamente il giudice più competente.

« Ad ogni modo, i calcoli statistici più attendibili dimostrano come gli agricoltori che dovranno rispondere alla predetta chiamata, siano in numero così esiguo, in rapporto alla totalità della classe agricola nazionale, che, ripartiti per tutto il Regno, non rappresenteranno che una percentuale irrilevante; donde è lecito presumere che la loro assenza dai campi non sarà quasi avvertita.

« Se poi l'onorevole Buccelli si preoccupa degli interessi, pur legittimi e rispettabili, delle singole famiglie, è da osservare che, anche di questi, nei limiti del possibile, il Ministero della guerra ha voluto tener conto nel chiamare alle armi la 2ª categoria della classe 1891; e però, (per parlare soltanto delle concessioni che si riferiscono anche alle famiglie degli agricoltori) si sono impartite disposizioni:

1º perchè siano inviati in licenza per l'intero periodo di servizio che dovrà prestare la 2ª categoria, i fratelli unici che fossero alle armi, dei militari chiamati pel 20 giugno;

2º perchè siano rinviati ad altra chiamata i militari di 2ª categoria che abbiano l'unico fratello alle armi nelle truppe mobilitate;

3º perchè parimenti siano rinviati ad altra chiamata, nella proporzione del 4 per cento sul numero complessivo dei chiamati, quei militari i quali comprovino che la loro partenza sarebbe di gravissimo disagio economico alle loro famiglie.

« Il ministro
« SPINGARDI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole Paniè al ministro di grazia e giustizia « per conoscerne i propositi sulla riforma della legge sui piccoli fallimenti vivamente sollecitata dalla rappresentanza della classe commerciale ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Come l'onorevole interrogante conosce, il disegno di legge di riforma della vigente legge sui piccoli

fallimenti, presentato dal guardasigilli, onorevole Scialoja, trovasi innanzi alla Commissione parlamentare, a relazione dell'onorevole Venditti.

« Il Governo riconosce la necessità di modificare sostanzialmente l'attuale regolamento dei piccoli fallimenti, per rispondere ai voti a più riprese formulati dalla rappresentanza della classe commerciale, e perciò accetta, salve le dovute riserve, i concetti cui s'ispira la riforma anzidetta.

« Esso attende pertanto che la Commissione parlamentare faccia le sue proposte al riguardo e procurerà, non appena i lavori della Camera lo consentano, di sollecitarne la discussione.

« Il sottosegretario di Stato
« GALLINI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole Degli Occhi, ai ministri dell'interno e delle finanze, « per conoscere se intendano che la tassa di soggiorno nelle stazioni di cura abbia a colpire anche i poveri, quivi inviati da Comitati di beneficenza ».

RISPOSTA SCRITTA. — « La legge 11 dicembre 1910, n. 863, con la quale viene data facoltà ai comuni sedi di stazione climatica, idroterapica o balneare di applicare la tassa di soggiorno a carico di coloro che vi si recano a dimorare a scopo di cura, prescrive nell'ultimo capoverso dell'articolo 4, doversi nei regolamenti speciali (la cui compilazione è affidata ai comuni, salva l'omologazione da impartirsi con regio decreto dal Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze), dichiarare, tra le altre esenzioni, quelle necessarie per gli indigenti.

« È quindi evidente che la legge si limita a stabilire la esenzione obbligatoria per i soli poveri agli effetti legali, lasciando ai comuni la facoltà di allargare, ove credano, nei rispettivi regolamenti, le categorie delle esenzioni.

« In conseguenza, mentre in alcuni di tali regolamenti viene estesa la esenzione a tutti i poveri inviati alle cure gratuite dai municipi o dagli istituti pubblici o privati di beneficenza, in altri invece si prescrive tassativamente che l'interessato dimostri la sua iscrizione nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, a' sensi della legge 25 febbraio 1904, n. 57, e relativo regolamento. Così ancora con gli stessi regolamenti speciali viene analogamente de-